



Città di Nardò

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 28/03/2019

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E NELLE AREE PEDONALI DEL COMUNE DI NARDÒ

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di MARZO alle ore 15:45, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di 1^ª convocazione. La seduta è pubblica

Fatto l'appello risultano:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	MELLONE Giuseppe	Si		14	DELL'ANGELO CUSTODE Cesare	Si	
2	PICCIONE Daniele	Si		15	MITA Paola	Si	
3	SICILIANO Lorenzo	Si		16	ALEMANNI Giuseppe	Si	
4	MY Tommaso Roberto	Si		17	GIURANNA Andrea	Si	
5	PRESTA Alessandro	Si		18	GRECO Augusto	Si	
6	MACCAGNANO Paolo	Si		19	DURANTE Fabrizio		Si
7	FALANGONE Carlo	Si		20	VERARDI Giuseppe	Si	
8	TONDO Antonio	Si		21	MANCA Sergio	Si	
9	FEDELE GIANLUCA	Si		22	DE MITRI Antonio	Si	
10	COLAZZO Eleonora	Si		23	MACCAGNANO Paolo Arturo	Si	
11	ROMANO Antonio S.	Si		24	VENNERI Luigi Sergio		Si
12	GRECO Marcello	Si		25	VAGLIO Antonio	Si	
13	MARINACI Giancarlo		Si				

Totale presenti 22

Totale assenti 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Avv. Andrea GIURANNA nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa Il Segretario Generale Avv. Antonio SCRIMITORE.

Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.

- attraverso precedenti deliberazioni, ordinanze e provvedimenti attuativi, nel tempo questo Ente ha provveduto a disporre in ordine all'istituzione, modifica e disciplina delle ZTL (Zone a Traffico Limitato) e delle AP (Aree Pedonali) nel territorio comunale ed in particolare:
 - deliberazione di G.C. nr. 126 del 03/03/2004 avente per oggetto: *“Regolamentazione e disciplina delle Zone a Traffico Limitato”*;
 - ordinanza dirigenziale nr. 215 del 21/05/2012 avente per oggetto: *“Ordinanza istitutiva Zona a Traffico Limitato Centro Storico”*;
 - ordinanza dirigenziale nr. 332 del 26/06/2015 avente per oggetto: *“Istituzione del centro storico della Z.T.L. Area Monumentale ed Area Pedonale di Piazza Salandra”*;
 - ordinanza dirigenziale nr. 412 del 24/08/2015 avente per oggetto: *“Istituzione del centro storico della Z.T.L. Area Monumentale ed Area Pedonale di Piazza Salandra - INTEGRAZIONE”*;
- con deliberazione di C.C. nr. 82 del 09/11/2018 è stato approvato il nuovo *“Regolamento Comunale per l'accesso e la circolazione dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e nelle Aree Pedonali (A.P.) della Città di Nardò”*, composto da nr. 24 articoli, al fine di trasfondere in un unico provvedimento organico tutte le norme che regolano l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nelle ZTL e AP cittadine;
- con deliberazione di G.C. nr. 605 del 13/12/2018 è stata approvata la *Rimodulazione della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) e delle Aree Pedonali (A.P.) nel Centro Storico di Nardò con controllo elettronico degli accessi.*

CONSIDERATO che:

- la prima bozza di Regolamento è stata presentata e condivisa con la cittadinanza nell'ambito di un incontro pubblico tenutosi presso il Chiostro dei Carmelitani il giorno 13 giugno 2018; nel corso dell'incontro e nella successiva fase consultiva sono state raccolte osservazioni e suggerimenti che hanno contribuito alla stesura della bozza finale approvata;
- a seguito di approfondimenti tecnici e segnalazioni pervenute da parte della cittadinanza e degli operatori economici con l'entrata in vigore della nuova ZTL del Centro Storico con controllo elettronico degli accessi, si ritiene necessario apportare delle modifiche e integrazioni al Regolamento approvato con deliberazione di C.C. nr. 82 del 09/11/2018; ciò anche al fine di renderlo maggiormente flessibile e indipendente rispetto ai singoli provvedimenti istitutivi delle Z.T.L./A.P.;
- le modifiche e integrazioni predisposte riguardano in particolare i seguenti punti:
 - la specificazione della possibilità di rilascio di titoli per l'accesso giornaliero per esigenze eccezionali e/o urgenti debitamente motivate, in ogni caso da sottoporre a contingentamento attraverso il provvedimento istitutivo della Z.T.L./A.P.;

- la semplificazione del sistema di rilascio dei titoli giornalieri, con esonera dalla presentazione di documentazione aggiuntiva;
- l'inserimento di circoli e associazioni tra gli aventi diritto all'autorizzazione per solo carico e scarico;
- la possibilità di rilascio di autorizzazioni permanenti per un solo veicolo per alcune categorie di aventi diritto (proprietari di immobili, liberi professionisti, associazioni e circoli aventi sede in Z.T.L./A.P.);
- la semplificazione e migliore specificazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per le diverse categorie;
- il cambio di denominazione di una categoria (COM) con una più generica categoria relativa al carico e scarico (C/S);
- la possibilità di autorizzare nr. 2 veicoli L1 (ciclomotori a due ruote) o L3 (motoveicoli a due ruote) per la categoria dei dimoranti (DOM) in aggiunta al limite di nr. 2 veicoli già presente;
- la possibilità di prevedere, attraverso il provvedimento istitutivo delle Z.T.L./A.P., una diversa articolazione delle fasce orarie di ingresso e regole più restrittive in relazione ad aree da sottoporre a maggior tutela;
- la previsione di deroghe rispetto ai limiti di carattere temporale per i servizi di consegna di merci deperibili e alimenti;
- l'inserimento dei bambini al di sotto dei 5 anni tra le categorie per le quali può essere rilasciata autorizzazione per assistenza;

RICORDATO che:

- l'Amministrazione Comunale ha avviato il processo di redazione Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e di revisione ed aggiornamento del Piano Urbano del Traffico (PUT) giusta deliberazione di Giunta Municipale nr. 126 del 07/04/2017;

VISTA la nuova bozza di “*Regolamento Comunale per l'accesso e la circolazione dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e nelle Aree Pedonali (A.P.) della Città di Nardò*”, composta da nr. 24 articoli; bozza ritenuta tecnicamente idonea e rispondente allo scopo prefissato;

RITENUTO pertanto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, integrare e modificare il Regolamento precedentemente approvato con deliberazione di C.C. nr. 82 del 09/11/2018 come da nuovo schema allegato;

Acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con la seguente votazione espressa mediante l'ausilio delle schede elettroniche:

- Presenti : n.17
- Votanti : n.17
- Favorevoli : n.17

D E L I B E R A

1. **Di prendere atto** della narrativa, che qui si intende integralmente riportata e confermata, e per l'effetto di approvare il nuovo *“Regolamento Comunale per l'accesso e la circolazione dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e nelle Aree Pedonali (A.P.) della Città di Nardò”* composto da nr. 24 articoli, allegato al presente atto per costituirne parte integrante;
2. **Di dare atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;
3. **Di dare atto** che attraverso successivi provvedimenti amministrativi, il Comune di Nardò dovrà procedere all'individuazione, perimetrazione e puntuale definizione delle regole e dei limiti di accesso a tali aree nel rispetto delle norme e delle indicazioni contenute dal nuovo Regolamento Comunale in argomentazione.

Successivamente su proposta del Presidente del Consiglio

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara con n.17 voti favorevoli espressi mediante le schede elettroniche la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma D.Lgs. 267/00.

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale
Avv. Antonio SCRIMITORE

Il Presidente del Consiglio
Avv. Andrea GIURANNA

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Nardò
22/03/2019

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Cosimo Tarantino)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Nardò, li 28/03/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Antonio SCRIMITORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1330

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 08/04/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 08/04/2019

IL MESSO COMUNALE
Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: <http://www.comune.nardo.le.it/>



Città di Nardò

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E NELLE AREE PEDONALI DEL COMUNE DI NARDÒ'

Modifiche e integrazioni – versione del 22/03/2019

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'accesso, la circolazione e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e nelle Aree Pedonali (A.P.) istituite con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 7 comma 9 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" (in seguito definito Codice della Strada).

In particolare, il Regolamento definisce tipologia e modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'accesso, al transito e alla sosta nelle suddette zone ed aree, nonché i soggetti responsabili del relativo procedimento autorizzatorio.

ART. 2 PRINCIPI GENERALI

Le autorizzazioni previste dal presente Regolamento consentono la circolazione nelle Zone a Traffico Limitato e le regole di accesso nelle Aree Pedonali, nei limiti previsti dalle presenti norme nonché dalle prescrizioni particolari indicate nei provvedimenti istitutivi delle stesse e nell'autorizzazione.

Le autorizzazioni consentono la circolazione limitatamente alle vie e percorsi indicati, ovvero seguendo il percorso più breve all'interno della zona a traffico limitato, e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza, ordine pubblico ed esigenze di carattere ambientale.

Le autorizzazioni possono contenere indicazioni relative ai divieti di sosta o di fermata zonali istituiti nel comparto e/o nelle vie oggetto dell'autorizzazione stessa.

I provvedimenti istitutivi delle Z.T.L. e A.P. possono contenere limitazioni in relazione a tipologia, sagoma limite, massa limite, traino e classe ambientale dei veicoli per i quali è possibile richiedere il rilascio di autorizzazioni e titoli di accesso. Indipendentemente dalle prescrizioni che condizionano l'efficacia dell'autorizzazione, è sempre vietato il transito in attraversamento delle Z.T.L. al solo fine di abbreviare il percorso.

In caso di impraticabilità dei percorsi indicati, l'efficacia delle autorizzazioni abilita alla circolazione dagli altri ingressi del comparto fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione, fatta salva l'osservanza della prescrizione del percorso alternativo più breve.

Le autorizzazioni hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente regolamento.

Le autorizzazioni e i titoli di accesso possono essere altresì rilasciate previo pagamento di quote e tariffe differenziate a copertura parziale o totale dei costi amministrativi, dei costi esterni generati dalla circolazione dei veicoli e/o per favorire maggiore equità ed efficienza nell'utilizzo del suolo pubblico compreso all'interno delle Z.T.L.

I veicoli al servizio di persone invalide muniti di contrassegno unificato disabili europeo (CUDE) possono accedere e circolare nella Z.T.L. e nelle A.P. in base a quanto prescritto dall'art. 188 del Codice della Strada e dagli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503 ad esclusione delle A.P. per le quali è escluso il transito di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità.

Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio, le autoambulanze e le automediche in servizio di pronto intervento possono accedere e circolare nella Z.T.L. e nelle A.P. senza autorizzazione ad esclusione delle A.P. per le quali il transito a tali categorie di veicoli è espressamente escluso.

I veicoli per l'espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità (servizi di linea, scuolabus, taxi e servizio di autonoleggio con conducente), i veicoli per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade, i veicoli che effettuano la raccolta e la distribuzione della posta, limitatamente ai servizi dichiarati di pubblica utilità, possono circolare nelle Z.T.L. senza restrizioni previa comunicazione del numero di targa dei veicoli, mentre sono soggetti alla disciplina di volta in volta definita con specifica ordinanza per quanto riguarda le A.P.

La circolazione dei velocipedi è sempre consentita nelle Z.T.L. e A.P. mentre dovrà essere espressamente normata all'interno dei provvedimenti istitutivi quella relativa ai veicoli elettrici e ibridi.

Nelle Z.T.L. e A.P. del Comune di Nardò non è mai consentito il rilascio di autorizzazioni o licenze per autofficine, autorimesse o parcheggi ad uso pubblico se non per l'esclusivo utilizzo dei residenti di quelle zone previa verifica di compatibilità da parte del Comando di Polizia Locale.

La presenza dei varchi elettronici per il controllo degli accessi alla zona a traffico limitato comporta la necessità di inserire ogni targa collegata ad un'autorizzazione in una lista (cosiddetta "lista bianca") che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli autorizzati. Resta tuttavia invariato l'obbligo di esposizione dell'autorizzazione previsto dall'art. 22.

In conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 i dati vengono conservati nel rispetto della privacy.

ART. 3 VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni, in relazione alla durata della loro validità, si dividono in permanenti, temporanee e giornaliere.

a) Autorizzazioni permanenti:

Le autorizzazioni permanenti hanno validità superiore a giorni 90 che decorrono dalla data di rilascio dell'autorizzazione definitiva o eventualmente di quella provvisoria. Dette autorizzazioni sono suddivise in diverse tipologie, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e seguenti del presente regolamento.

b) Autorizzazioni temporanee:

Le autorizzazioni temporanee hanno validità fino a 90 giorni e sono rilasciabili secondo le stesse modalità e tipologie previste per le autorizzazioni permanenti.

Qualora allo scadere della validità dell'autorizzazione temporanea il titolare richieda una proroga, egli potrà ottenerla, fino allo scadere dei 90 giorni, senza inoltrare ulteriore istanza né pagare tariffe, fatti salvi i costi di rilascio per la nuova autorizzazione.

Un'autorizzazione temporanea in scadenza può essere trasformata in permanente, purché il titolare autocertifichi la sussistenza di tutti i requisiti previsti per quest'ultima.

Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate per periodi non superiori a 90 giorni, anche in caso di difficoltà deambulatorie aventi carattere non permanente, purché regolarmente certificate. Qualora la difficoltà deambulatoria risulti certificata per un periodo eccedente il limite di 90 giorni, ovvero permanga allo scadere del novantesimo giorno, per poter beneficiare della facoltà di accesso e circolazione nelle Z.T.L. e A.P., il richiedente dovrà munirsi del prescritto contrassegno invalidi (CUDE).

c) Titolo per l'accesso giornaliero:

Possono essere rilasciati titoli per l'accesso giornaliero secondo quanto previsto dagli artt. 4 e seguenti del presente regolamento e per le seguenti necessità:

1. allestimento-organizzazione di manifestazioni ed eventi regolarmente autorizzati;
2. effettuazione di lavori edili regolarmente autorizzati;
3. esigenze eccezionali e/o urgenti debitamente motivate, in ogni caso da sottoporre a contingentamento (ad esempio numero massimo di passaggi mensili) attraverso il provvedimento istitutivo della Z.T.L.

I titoli giornalieri sono rilasciati nel rispetto dei limiti e prescrizioni espressamente previsti e autorizzati dal Comando di Polizia Locale – Mobilità Urbana.

Il rilascio di titoli giornalieri per l'effettuazione di lavori edili e per l'effettuazione di manifestazioni ed eventi dovrà avvenire previa verifica di compatibilità da parte degli uffici comunali in merito alla tipologia e massa complessiva a pieno carico dei veicoli autorizzabili oltre che delle autorizzazioni rilasciate dai competenti uffici comunali in base alle quali dovrà essere stabilita la durata massima dei titoli giornalieri concedibili.

ART. 4 AUTORIZZAZIONI TIPO RES

Le autorizzazioni di tipo RES sono rilasciabili ai residenti delle Z.T.L. o A.P. nel numero massimo di tre veicoli per nucleo familiare, a condizione che nessun componente della famiglia sia proprietario, possessore ovvero detentore di un posto auto in area privata o di un posto auto in area pubblica ad esclusivo utilizzo del proprio veicolo, all'interno della Z.T.L. o A.P., ovvero che dichiarati con autocertificazione, indicante gli estremi della registrazione del contratto, di non averne la disponibilità.

Sarà onere del titolare dell'autorizzazione di tipo RES dare comunicazione al Comando di Polizia Locale – Mobilità Urbana qualora acquisisca la disponibilità di un posto auto.

Il rilascio dell'autorizzazione per la seconda e terza auto potrà essere contingentato o limitato qualora le condizioni di circolazione nel comparto interessato siano particolarmente difficoltose e nel caso il numero di richieste sia notevolmente eccedente i limiti di capacità riscontrati nella Z.T.L.

Nel caso venga richiesta anche autorizzazione di tipo GAR1 prevista dall'art. 6 resta sempre valido il limite massimo di 3 veicoli per nucleo familiare.

Nel caso che il nucleo familiare sia proprietario di veicoli di categoria L1 (ciclomotori a due ruote) o L3 (motoveicoli a due ruote) potrà essere rilasciata autorizzazione di tipo RES riportante la targa di tutti i veicoli di categoria L1 o L3 di cui è proprietario.

Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo RES i veicoli di proprietà dei componenti il nucleo familiare residente, nonché:

- i veicoli di cui un componente del nucleo familiare residente sia uno dei soggetti individuati dall'art.196 comma 1 del Codice della Strada;
- i veicoli intestati a persona non appartenente al nucleo familiare residente, ma dei quali si abbia l'esclusivo godimento;
- i veicoli intestati a ditta commerciale ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa, anagraficamente residente in Z.T.L. e A.P.

Il possesso dei requisiti dovrà essere certificato da idonea documentazione probatoria o annotazione sulla carta di circolazione dei veicoli.

L'autorizzazione consente il transito dei veicoli dei residenti nelle Z.T.L. e A.P. limitatamente alla zona di appartenenza indicata sul contrassegno, seguendo il percorso più breve per raggiungere la propria abitazione.

La sosta dei veicoli nell'ambito delle Z.T.L. è consentita prioritariamente nelle aree riservate e regolarmente segnalate e nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 7 e 158 del C.d.S. in assenza della prescritta segnaletica.

I veicoli vengono identificati con idoneo contrassegno adesivo o cartaceo, il quale verrà rilasciato agli aventi diritto previa presentazione di regolare istanza.

Nelle A.P. i motocicli e i ciclomotori dovranno essere condotti a mano e con il motore spento.

Il transito nelle A.P. è consentito ai residenti in dette aree solo negli orari in cui la validità dell'A.P. è sospesa come indicato nell'Ordinanza Sindacale istitutiva dell'A.P. stessa e in tal caso, solo al fine di effettuare operazioni di carico e scarico in prossimità della propria residenza, nei limiti di tempo strettamente necessari ad effettuarle e comunque non eccedenti i 30' previa attivazione del disco orario.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando:
 - o copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - o autocertificazione in cui si dichiarano di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - o ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: sino a quando non intervengono variazioni di residenza o il decesso del titolare.

- b) Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o a soggetto da lui delegato allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente. È prevista solo per i residenti in attesa di conferma del cambio di residenza e nel caso in cui il rilascio del titolo autorizzativo per la seconda auto sia contingentato.

Validità: non oltre 90 giorni.

- c) Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso il Comando di Polizia Locale – Mobilità Urbana allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART. 5 AUTORIZZAZIONI TIPOLOGIA DOM

Le autorizzazioni di tipo DOM sono rilasciabili ai cittadini dimoranti nelle Z.T.L. ed A.P. e residenti anagraficamente in altro Comune nel numero massimo di due veicoli per nucleo familiare, a condizione che nessun componente della famiglia sia proprietario, possessore ovvero detentore di un posto auto in area privata o di un posto auto in area pubblica ad esclusivo utilizzo del proprio veicolo, all'interno della Z.T.L. o A.P., ovvero che dichiarati con autocertificazione, indicante gli estremi della registrazione del contratto, di non averne la disponibilità.

Limitatamente alle autorizzazioni richieste per accedere nel centro storico di Nardò, il dimorante richiedente dovrà risiedere ad una distanza superiore a Km. 20 dal confine del territorio comunale.

Nel caso che il nucleo familiare sia proprietario di veicoli di categoria L1 (ciclomotori a due ruote) o L3 (motoveicoli a due ruote) potrà essere rilasciata autorizzazione di tipo DOM riportante la targa di massimo due veicoli di categoria L1 o L3 di cui è proprietario oltre a quelli già autorizzati.

Qualora il veicolo non sia di proprietà, può essere autorizzato il veicolo concesso loro in uso da ditte, o parenti ed affini di I° grado purché certificato da idonea documentazione probatoria.

Tali autorizzazioni consentono il transito dei veicoli dei dimoranti nelle Z.T.L. e A.P. limitatamente alla zona di appartenenza indicata sul contrassegno, seguendo il percorso più breve per raggiungere la propria abitazione.

La sosta nell'ambito delle Z.T.L., è consentita nelle sole aree regolarmente segnalate riservate ai residenti e nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 7 e 158 del C.d.S. in assenza della prescritta segnaletica. La sosta su strada può essere limitata qualora le condizioni di circolazione nel comparto interessato siano particolarmente difficoltose e nel caso il numero di richieste sia notevolmente eccedente i limiti di capacità riscontrati nella Z.T.L.

Il transito nelle A.P. è consentito ai dimoranti in dette aree solo negli orari in cui la validità dell'A.P. è sospesa come indicato nell'Ordinanza Sindacale istitutiva dell'A.P. stessa e in tal caso, solo al fine di effettuare operazioni di carico e scarico in prossimità del proprio domicilio, nei limiti di tempo strettamente necessari ad effettuarle e comunque non eccedenti i 30' previa attivazione del disco orario.

I veicoli vengono identificati con idoneo contrassegno adesivo o cartaceo, il quale verrà rilasciato agli aventi diritto previa presentazione di regolare istanza.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando:
- o copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - o autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - o ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta quale fotocopia del titolo di proprietà, contratto di locazione o di una bolletta di un'utenza domestica intestata.

Validità: anni due.

- b) Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: non oltre 90 giorni.

- c) Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso il Comando di Polizia Locale – Mobilità Urbana allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART. 6 AUTORIZZAZIONI TIPO GAR1

Le autorizzazioni di tipo GAR1 sono rilasciabili ai soli residenti nelle Z.T.L. o A.P. e proprietari o utilizzatori a qualsiasi titolo di garage o posti auto su area privata oppure anche in area pubblica ma ad esclusivo utilizzo del proprio veicolo, ubicati all'interno della Z.T.L. o A.P.

Tali autorizzazioni sono rilasciabili in numero pari al numero di posti auto disponibili comunque non eccedenti il limite di tre veicoli per nucleo familiare oltre quelli di categoria L1 e L3. Nel caso venga richiesta anche autorizzazione di tipo RES resta sempre valido il limite massimo di 3 veicoli per famiglia.

Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo GAR1 i veicoli (compresi quelli di categoria L1 e L3) di proprietà dei componenti il nucleo familiare residente nonché:

- i veicoli di cui un componente del nucleo familiare residente sia uno dei soggetti individuati dall'art.196 comma 1 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada);
- i veicoli intestati a persona non appartenente al nucleo familiare residente, ma dei quali si abbia l'esclusivo godimento;
- i veicoli intestati a ditta commerciale ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa, anagraficamente residente in Z.T.L. e A.P.

Il possesso dei requisiti dovrà essere certificato da idonea documentazione probatoria o annotazione sulla carta di circolazione dei veicoli.

L'autorizzazione consente il transito dei veicoli dei residenti nelle Z.T.L. e A.P. finalizzato al ricovero del proprio veicolo a motore, limitatamente alla zona di appartenenza indicata sul contrassegno, seguendo il percorso più breve.

È consentito inoltre effettuare operazioni di carico e scarico in prossimità della propria residenza e nei limiti di tempo strettamente necessari ad effettuarle e comunque non eccedenti i 30' previa attivazione del disco orario.

Il transito nelle A.P. è consentito solo negli orari in cui la validità dell'A.P. è sospesa come indicato nell'Ordinanza Sindacale istitutiva dell'A.P. stessa e in tal caso, solo al fine di effettuare operazioni di carico e scarico in prossimità della propria residenza, nei limiti di tempo strettamente necessari ad effettuarle e comunque non eccedenti i 30' previa attivazione del disco orario.

I veicoli vengono identificati con idoneo contrassegno adesivo, il quale verrà rilasciato agli aventi diritto previa presentazione di regolare istanza.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando:
 - o copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - o autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - o ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta quale planimetria catastale, copia del contratto di affitto, comodato, atto di proprietà del posto auto o autorizzazione rilasciata per passo carrabile.

Validità: sino a quando non intervengono variazioni di residenza o in caso di decesso del titolare.

- b) Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente. E' prevista solo per i residenti in attesa di conferma del cambio di residenza.

Validità: non oltre 90 giorni.

- c) Titolo per l'accesso giornaliero: non previsto.

ART. 7 AUTORIZZAZIONI TIPO GAR2

Le autorizzazioni di tipo GAR2 sono rilasciabili ai proprietari o utilizzatori a qualsiasi titolo di garage o aree private utilizzati come zone di sosta veicolare, ubicati all'interno della Z.T.L. o A.P. ma non residenti all'interno delle Z.T.L. o A.P.

Per i garage o aree scoperte con più posti auto privati verranno rilasciati un numero di contrassegni coincidente al numero di posti auto che risulta dalla planimetria dell'area con riferimento agli standard previsti dalla normativa di settore (pari a 25 mq/posto auto) comunque non eccedenti il limite di due veicoli per nucleo familiare.

Nelle Z.T.L. o A.P. non è previsto il rilascio di autorizzazioni o licenze per autorimesse o parcheggi ad uso pubblico ai sensi del presente regolamento.

I veicoli vengono identificati con idoneo contrassegno adesivo o cartaceo, il quale verrà rilasciato agli aventi diritto previa presentazione di regolare istanza.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

Il proprietario dell'area dovrà preliminarmente recarsi presso il Comando di Polizia Locale - Mobilità Urbana e presentare i seguenti documenti:

- per garage o aree scoperte con più posti auto occorre produrre la mappa in scala 1:100 per il computo dei posti (per i garage con più di 9 posti occorre produrre anche il nulla osta dei Vigili del Fuoco).

L'utilizzatore a qualsiasi titolo del posto auto, per poter accedere alla Z.T.L., dovrà recarsi presso il Comando di Polizia Locale - Mobilità Urbana e ritirare il contrassegno valido per l'accesso previa presentazione dell'istanza come più avanti indicato.

Questo tipo di autorizzazione consente il transito secondo il percorso indicato nel contrassegno, finalizzato al ricovero del proprio veicolo a motore. E' esclusa la possibilità di sosta su strada.

Sono rilasciabili le seguenti autorizzazioni:

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando:
 - o copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - o autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - o ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta quale copia del contratto di affitto, comodato, atto di proprietà del posto auto o autorizzazione per passo carrabile.

Validità: 2 anni, ovvero il minor periodo che risulti dal contratto di affitto o comodato.

- b) Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: non oltre 90 giorni.

- c) Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso il Comando di Polizia Locale - Mobilità Urbana esibendo autocertificazione della disponibilità di posto auto in area privata, la carta di circolazione e il certificato di assicurazione del veicolo oltre a quanto richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART. 8 AUTORIZZAZIONI TIPO C/S

Le autorizzazioni di tipo C/S sono rilasciabili a proprietari di immobili non residenti e non dimoranti in Z.T.L./A.P., titolari di esercizi per il commercio su area privata e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di strutture ricettive, artigiani che effettuino la vendita diretta al pubblico ai sensi della legge 8/8/1985 n. 443, liberi professionisti, associazioni e circoli le cui sedi/laboratori/uffici/proprietà/strutture siano ubicate all'interno della Z.T.L./A.P., per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico merci, materiali, documenti e cose e limitatamente agli orari di seguito riportati.

Alle suddette categorie, possono essere autorizzati un numero massimo di due veicoli ma è consentito l'ingresso di un solo veicolo per volta.

L'autorizzazione consente l'accesso dalle ore 7.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00 limitatamente al percorso autorizzato. La sosta è autorizzata per la durata massima di minuti 30 con esposizione del disco orario. Il transito e la sosta nelle A.P. non è mai consentito.

Il provvedimento istitutivo della Z.T.L./A.P. potrà prevedere speciali regole di accesso per aree sottoposte a maggior tutela ed una diversa articolazione degli orari di transito in ogni caso organizzati in due finestre orarie uniche non consecutive mai eccedenti il limite delle 6 ore complessive.

I veicoli vengono identificati con idoneo contrassegno adesivo o cartaceo, il quale verrà rilasciato agli aventi diritto previa presentazione di regolare istanza.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando:
- o copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - o autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - o ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: 2 anni.

- b) Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: non oltre 90 giorni.

- c) Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso il Comando di Polizia Locale – Mobilità Urbana allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART. 9 AUTORIZZAZIONI TIPO ART

Le autorizzazioni di tipo ART sono rilasciabili a imprese funebri, artigiani e ditte che effettuano con regolarità attività di manutenzione e assistenza presso il domicilio di clienti siti in Z.T.L. o A.P. (idraulici, falegnami, elettricisti, fornitura di bombole di gas, manutenzione di attrezzature per ufficio e per negozi quali insegne, tende solari, frigo bar, ecc., assistenza a ristoranti e attività ricettive), imprese di pulizia, ditte esercenti l'attività di pesca con imbarcazioni ormeggiate presso uno scalo d'alaggio sito in Z.T.L. o A.P.

Gli artigiani e le ditte che effettuano attività di manutenzione e assistenza al domicilio del cliente possono essere autorizzati per l'accesso e la sosta nelle Z.T.L. alle seguenti condizioni:

- nei soli giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 19:00, con esclusione delle aree destinate al commercio su area pubblica e delle aree monumentali sottoposte a tutela per le quali vigono speciali regole di accesso da determinarsi successivamente con apposito autonomo atto;
- con sosta nelle immediate vicinanze del luogo in cui deve essere effettuata l'attività di manutenzione/assistenza e per un tempo massimo di 90 minuti previa attivazione del disco orario;
- l'autorizzazione durante la sosta dovrà essere sempre accompagnata da un foglio di adeguate dimensioni dal quale risulti, perfettamente leggibile al controllo, l'indirizzo presso cui l'attività è svolta. Nel caso di interventi urgenti ed improrogabili, da effettuarsi al di fuori degli orari e giorni autorizzati, il foglio integrativo dovrà riportare anche l'orario di inizio della sosta; inoltre il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Comando di Polizia Locale – Mobilità Urbana l'accesso non autorizzato in Z.T.L. entro 48 ore dall'accesso.

Possono essere autorizzati un numero massimo di due veicoli per ditta ma è consentito l'ingresso di un solo veicolo per volta.

Il provvedimento istitutivo della Z.T.L./A.P. potrà prevedere una diversa articolazione della fascia oraria di transito che dovrà essere unica per tutte le categorie ed in ogni caso mai eccedente il limite delle 12 ore complessive.

Per le ditte di cui sopra aventi sede nella Z.T.L. l'autorizzazione di cui al presente articolo ha validità anche per la sosta, da effettuarsi nelle immediate vicinanze della sede stessa e nel solo settore di appartenenza, qualora non sia effettivamente possibile il ricovero in area privata e ove sia consentito dalla segnaletica e comunque limitatamente ad un massimo di un veicolo per ditta.

Per le sole imprese funebri l'autorizzazione non contiene limitazioni in relazione al numero di veicoli aziendali e di ingresso/uscita in determinate fasce orarie o giorni feriali e festivi.

I provvedimenti istitutivi di Z.T.L. o A.P. presso le quali sia ubicato uno scalo d'alaggio possono prevedere deroghe e modifiche particolari in relazione all'accessibilità dei natanti.

I veicoli vengono identificati con idoneo contrassegno adesivo o cartaceo, il quale verrà rilasciato agli aventi diritto previa presentazione di regolare istanza.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando:
- o copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - o autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - o ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: 2 anni.

- b) Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: non superiore a 90 giorni.

- c) Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso il Comando di Polizia Locale – Mobilità Urbana allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART. 10 AUTORIZZAZIONI TIPO LOG

Le autorizzazioni di tipo LOG sono rilasciabili alle imprese di autotrasporto, ditte che effettuano il trasporto merci in conto terzi, titolari di attività che prevedano la vendita e consegna delle merci a domicilio del cliente (pasticcerie, pizzerie, gastronomie, piante e fiori, prodotti ortofrutticoli, ecc.), ditte che effettuano trasporto merci in conto proprio, titolari di attività di vendita al minuto di oggetti ingombranti, ditte e privati possessori di imbarcazioni ormeggiate presso uno scalo d'alaggio sito in Z.T.L. o A.P., agenti di commercio con campionario voluminoso.

Possono essere autorizzati un numero massimo di due veicoli per ditta.

I veicoli oggetto dell'autorizzazione devono essere immatricolati per trasporto merci e non possono superare la massa complessiva a pieno carico di 1,5 t.

Solo in caso di comprovata necessità e limitatamente ai percorsi che non presentano problematiche particolari in relazione alla sicurezza della circolazione ed alla staticità degli edifici, previa autorizzazione del Comando Polizia Locale – Mobilità Urbana, in deroga alla presente disciplina può essere consentito l'accesso ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore alle 1,5 t. Qualora la massa complessiva del veicolo superi la portata consentita dalle strade percorse, l'autorizzazione di cui sopra verrà rilasciata solo previo nulla osta del dell'Area Funzionale 1 – Lavori Pubblici.

Le autorizzazioni di tipo LOG consentono il transito nella Z.T.L. nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e nella giornata del sabato nella sola fascia oraria 7:00 - 11.00. La sosta è consentita per un massimo di 60 minuti previa esposizione del disco orario. Il transito e la sosta nelle A.P. non è mai consentito.

Il provvedimento istitutivo della Z.T.L./A.P. potrà prevedere speciali regole di accesso per aree sottoposte a maggior tutela ed una diversa articolazione degli orari di transito in ogni caso organizzati in due finestre orarie uniche non consecutive mai eccedenti il limite delle 6 ore complessive nei giorni feriali e 4 ore complessive il sabato (fascia unica).

Le imprese che effettuano traslochi, trasporto di medicinali e prodotti deperibili su veicoli idonei dal punto di vista igienico-sanitario, possono transitare nella Z.T.L. o in A.P. per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico/consegna anche al di fuori delle fasce orarie previste così come indicato nell'autorizzazione

I provvedimenti istitutivi di Z.T.L. o A.P. presso le quali sia ubicato uno scalo d'alaggio possono prevedere deroghe e modifiche particolari in relazione all'accessibilità dei natanti.

I veicoli vengono identificati con idoneo contrassegno adesivo o cartaceo, il quale verrà rilasciato agli aventi diritto previa presentazione di regolare istanza.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando:
- o copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - o autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - o idoneità sanitaria per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili;

- o ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: 2 anni.

- b) Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: non superiore a 90 giorni.

- c) Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso il Comando Polizia Locale – Mobilità Urbana allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART. 11 AUTORIZZAZIONI TIPO VAL

Le autorizzazioni di tipo VAL sono rilasciabili nel numero massimo di due per ogni istituto di credito, per ogni ditta che effettua trasporto valori o per ogni istituto di vigilanza privata.

Gli autoveicoli appartenenti agli istituti privati di vigilanza o utilizzati dalle agenzie investigative, per lo svolgimento dei compiti loro affidati, possono essere autorizzati senza limiti di orario nei giorni feriali e festivi nel numero massimo di una autorizzazione per ciascuna ditta.

I veicoli vengono identificati con idoneo contrassegno adesivo o cartaceo, il quale verrà rilasciato agli aventi diritto previa presentazione di regolare istanza.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- d) Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando:
 - o copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - o autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - o ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: 2 anni.

- e) Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: non superiore a 90 giorni.

- f) Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso il Comando Polizia Locale – Mobilità Urbana allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART.12 AUTORIZZAZIONI TIPO MED

Per gli iscritti all'Albo Professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, i medici veterinari, sono previste due tipi di autorizzazioni:

Contrassegno MED1: è previsto per i medici di base convenzionati con il S.S.N., i pediatri e medici specialisti e i medici veterinari senza ambulatorio nella Z.T.L. e A.P., incluse le guardie mediche, e consente il transito e la sosta, all'interno della Z.T.L., nei limiti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 285/92, per il tempo strettamente necessario per effettuare urgenti visite mediche al domicilio dei pazienti.

Contrassegno MED2: è previsto per i medici di base convenzionati con il S.S.N., i pediatri e medici specialisti e i medici veterinari, con ambulatorio all'interno della Z.T.L. o A.P. e consente il transito e la sosta nei pressi dell'ambulatorio nei limiti previsti dall'art. 7 del D.Lgs.285/92. Tale autorizzazione consente inoltre l'effettuazione delle visite al domicilio del paziente nei limiti di cui al contrassegno MED1.

L'autorizzazione viene rilasciata al medico richiedente per un solo veicolo previa richiesta contenente i dati anagrafici, l'indirizzo dell'ambulatorio se ubicato in Z.T.L., il numero di iscrizione all'ordine dei Medici, i dati del veicolo. Qualora i professionisti di cui sopra dovessero utilizzare per urgenza un veicolo diverso da quello autorizzato, entro le

48 ore successive al transito devono comunicare al Comando Polizia Locale – Mobilità Urbana il modello e la targa del veicolo.

I veicoli vengono identificati con idoneo contrassegno adesivo o cartaceo, il quale verrà rilasciato agli aventi diritto previa presentazione di regolare istanza.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando:
- o copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - o autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - o ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: fino al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio.

- b) Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: non oltre 90 giorni.

- c) Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso il Comando Polizia Locale – Mobilità Urbana esibendo la carta di circolazione e il certificato di assicurazione del veicolo o quanto richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART.13 AUTORIZZAZIONE TIPO ASS

Le associazioni di volontariato che effettuano trasporto e/o assistenza infermieristica al domicilio di pazienti o disabili, gli infermieri professionali, coloro che prestano assistenza a persone non autosufficienti ed a bambini al di sotto dei 5 anni, le associazioni di volontariato per la tutela degli animali, le ditte che forniscono pasti al domicilio degli anziani e nelle case di riposo, e simili, possono essere autorizzati all'accesso nelle Z.T.L. senza limiti di orario e di giornata. La sosta è consentita per un massimo di 60 minuti previa attivazione del disco orario.

Per le associazioni di volontariato e per le ditte fornitrici di pasti al domicilio degli anziani e case di riposo, l'autorizzazione può essere concessa a condizione che i veicoli siano intestati alle stesse, ovvero che l'utilizzo del mezzo proprio sia espressamente autorizzato dall'associazione stessa.

Nel caso di coloro che effettuano assistenza a familiari non autosufficienti e bambini, l'autorizzazione sarà limitata al solo scopo di accompagnare o prendere il familiare seguendo il percorso indicato necessario a raggiungere la residenza/domicilio, previa presentazione di un certificato medico comprovante la necessità di assistenza dello stesso o autocertificazione comprovante l'età del minore e lo stato di famiglia.

Per ogni persona da assistere potranno essere rilasciate al massimo due autorizzazioni indicanti le targhe dei due veicoli utilizzabili alternativamente.

Nel caso di coloro che necessitano di accompagnare un proprio familiare in precarie condizioni di salute presso studi medici e ambulatori situati all'interno della Z.T.L./A.P. potranno essere rilasciati titoli per l'accesso giornaliero previa certificazione medica sia anteriormente che entro 48 ore dall'accesso non autorizzato in Z.T.L. Tale titolo consente il transito in Z.T.L. per le sole operazioni di salita e discesa del paziente e non consente invece la sosta all'interno della predetta area. Al fine di facilitare il rilascio di tali titoli, la comunicazione degli aventi diritto potrà essere effettuata anche dal medico.

I veicoli vengono identificati con idoneo contrassegno adesivo o cartaceo, il quale verrà rilasciato agli aventi diritto previa presentazione di regolare istanza.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando:
- o copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - o autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;

- autocertificazione comprovante l'età del minore e lo stato di famiglia
- idoneità sanitaria per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili;
- ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: 2 anni.

Validità: 5 anni per il servizio di assistenza domiciliare fornito dall'Azienda Sanitaria di Lecce.

- b) Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: non oltre 90 giorni.

- c) Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso il Comando Polizia Locale – Mobilità Urbana allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta..

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART.14 ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DISABILE

Il contrassegno unificato disabili europeo (CUDE), valido su tutto il territorio nazionale e dell'Unione Europea, è rilasciato dal Comune di residenza in base agli artt.188 del Codice della Strada e 381 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.

Il titolare di un veicolo munito di CUDE dovrà comunicare al Comando Polizia Locale – Mobilità Urbana la targa del veicolo per l'inserimento nella "lista bianca" unitamente alla presentazione di copia del CUDE, della carta di circolazione del veicolo, del certificato di assicurazione in corso di validità.

L'accesso potrà avvenire da qualsiasi varco e la circolazione e sosta senza limiti di tempo nella Z.T.L. o A.P. sempre consentita quando è autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11, c.1 e 3, e 12 D.P.R. 503/1996);

ART.15 AUTORIZZAZIONI TIPO B&B

I titolari di alberghi e strutture ricettive aventi sede all'interno della Z.T.L. e delle A.P. possono ottenere l'autorizzazione per il rilascio ai propri clienti di permessi utili per l'accesso e la sosta limitata al tempo strettamente necessario al carico – scarico bagagli, nelle immediate vicinanze del proprio esercizio.

Tale autorizzazione viene rilasciata previa istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò o al soggetto da lui delegato, allegando autocertificazione attestante il numero delle camere destinate agli ospiti, risultanti dalla autorizzazione rilasciata dalla ASL.

Il numero massimo dei contrassegni attivabili non può in alcun modo superare quello del numero delle camere destinate agli ospiti e risultanti dalle autorizzazioni rilasciate.

Le autorizzazioni di tipo B&B consentono l'accesso in Z.T.L. per i soli giorni di check-in e check-out. La sosta non è consentita se non per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico-scarico bagagli nelle immediate vicinanze dell'albergo o struttura ricettiva.

Nel caso in cui la struttura disponga di propri posti auto, verrà rilasciata un'autorizzazione, per ciascun posto, di tipologia GAR2 riferibile all'autorizzazione B&B. In tal caso l'accesso in Z.T.L. è consentito per tutto il periodo di permanenza del cliente. Nessun contrassegno è comunque rilasciabile, da parte del titolare dell'albergo o della struttura ricettiva, nei periodi di chiusura dell'esercizio per ferie o altro motivo.

La sosta non è consentita se non per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico scarico nelle immediate vicinanze dell'albergo o struttura ricettiva. Il transito e la sosta nelle A.P. non sono mai consentite.

I veicoli vengono identificati con idoneo contrassegno adesivo o cartaceo, il quale verrà rilasciato agli aventi diritto previa presentazione di regolare istanza.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando:
- copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione in corso di validità del veicolo del proprietario della struttura;

- o autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
- o ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: 5 anni.

- b) Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: non superiore a 90 giorni.

- c) Titolo per l'accesso giornaliero dei clienti: la direzione dell'albergo o altra struttura ricettiva dovrà comunicare al Comando Polizia Locale – Mobilità Urbana il numero di targa, la città di provenienza e il periodo di soggiorno del/dei clienti anticipatamente entro 48 (quarantotto) ore dall'arrivo del cliente. Per il periodo autorizzato il veicolo esporrà appositamente contrassegno riportante l'intestazione dell'albergo o della struttura ricettiva. Al completamento dell'iter autorizzativo alla struttura ricettiva potrà essere richiesta copia della quietanza della tassa di soggiorno.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

La validità delle autorizzazioni di tipo B&B rilasciabili alle strutture ricettive è di anni cinque.

ART.16 AUTORIZZAZIONI SPECIALI TIPO SP

Le autorizzazioni di tipo SP sono rilasciate a enti e aziende che hanno esigenze operative e/o di pronto intervento o svolgono compiti di carattere istituzionale (es. Comune di Nardò, ASL, Prefettura di Lecce, Diocesi di Nardò Gallipoli, gestore rete elettrica, gas, ecc.) e quindi sono rilasciabili per il solo svolgimento di attività istituzionali o di servizio debitamente motivate.

Le autorizzazioni di tipo SP hanno validità nei giorni feriali e festivi e consentono il transito nelle Z.T.L. e A.P.

La sosta è consentita senza limiti di orario e durata e per comprovati motivi di servizio, secondo quanto previsto dal D. Lvo 285/1992.

I provvedimenti istitutivi delle Z.T.L. e A.P. dovranno specificare in apposita tabella gli enti, istituzioni e aziende che possono richiedere il rilascio delle autorizzazioni speciali così come le tipologie e numero massimo di veicoli da autorizzare per ciascun avente diritto.

I veicoli vengono identificati con idoneo contrassegno adesivo o cartaceo, il quale verrà rilasciato agli aventi diritto previa presentazione di regolare istanza.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

Istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, comunicando i numeri di targa degli autoveicoli che usufruiscono del contrassegno.

Le autorizzazioni di tipo SP hanno validità 5 anni.

ART. 17 VERIFICA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più gli elementi per il mantenimento dell'autorizzazione, si procederà alla immediata revoca d'ufficio.

Il titolare ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale tutte le variazioni che possano comportare la sospensione e la revoca delle autorizzazioni.

ART 18 TARIFFA

Criteri di articolazione ed uso dei proventi corrispondenti.

In linea generale, tutte le autorizzazioni di accesso e circolazione in Z.T.L., indipendentemente dalla durata della loro validità, sono soggette al pagamento di una somma da intendersi quale corrispettivo per la copertura dei costi di rilascio e di controllo degli accessi.

Tutte le autorizzazioni, indipendentemente dalla durata della loro validità e previa deliberazione della Giunta Comunale, potranno inoltre essere soggette al pagamento di una somma da intendersi quale corrispettivo per acquisire il diritto ad accedere alla suddetta Z.T.L., sulla base di quanto previsto nell'art. 7 del D.M. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), ove è fatto esplicito riferimento alla possibilità per i comuni di “*subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma*”.

Le tariffe sono determinate con apposita delibera di Giunta Comunale.

Il mancato pagamento della tariffa dovuta determina la sospensione di validità dell'autorizzazione.

I criteri generali di articolazione delle tariffe per le diverse tipologie di utenti ed aventi diritto alle autorizzazioni sono determinati secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 21 luglio 1997, n° 3816.

In particolare, viene disposto che al fine di favorire la maggiore equità ed efficienza nell'utilizzo del suolo pubblico compreso nelle aree classificate come Z.T.L. la determinazione quantitativa del livello tariffario dovrà essere stabilita in modo da:

- effettuare una distinzione tra la categoria dei residenti (e dei dimoranti ad essa equiparati) e tutte le altre categorie di utenti che accedono con veicoli a motore alla Z.T.L. per motivi di carattere professionale o per esigenze lavorative;
- riequilibrare le situazioni di utilizzo del suolo pubblico, in modo da disincentivare il parcheggio su strada di veicoli a motore appartenenti a privati che risultino nelle condizioni di poter disporre di aree di ricovero e sosta dei propri mezzi esterne alle sedi stradali pubbliche e non ne facciano utilizzo, al fine di limitare la sottrazione di spazi pubblici per altri beneficiari della sosta, attesa la oggettiva scarsità delle possibili aree di sosta disponibili nella Z.T.L.;
- incentivare gli utenti che utilizzano veicoli elettrici e velocipedi;
- incentivare la circolazione in Z.T.L. dei veicoli “operativi” in fasce orarie in cui è limitata la presenza di pedoni e turisti.

Il pagamento della tariffa, se dovuta, per i permessi permanenti e temporanei di cui all'art. 3 avverrà tramite versamento in c/c o c/o la tesoreria del Comune o con altre modalità che verranno determinate successivamente con Delibera di Giunta Comunale. Per i titoli di accesso giornalieri la tariffa, quando prevista, verrà versata direttamente allo sportello preposto al rilascio degli stessi o con altra modalità determinata successivamente con Delibera di Giunta Comunale.

I proventi delle tariffe relative alla facoltà di accesso e transito nella Z.T.L. - sia di carattere permanente che temporanea - dovranno essere obbligatoriamente contabilizzati in una specifica voce contabile del bilancio annuale del Comune. Un importo non inferiore ai proventi annualmente riscossi sarà destinato e finalizzato ad interventi di miglioramento del sistema della sosta e di promozione di azioni a favore della mobilità sostenibile.

ART.19 CONTENUTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni, opportunamente numerate nonché realizzate utilizzando materiali e tecniche tali da impedirne qualsiasi tentativo di duplicazione o falsificazione, devono contenere:

- la data di rilascio e il periodo di validità;
- i dati identificativi del o dei veicoli autorizzati;
- la tipologia dell'autorizzazione;
- il percorso ed il varco autorizzato per l'accesso alla Z.T.L. per le tipologie che lo richiedono;
- l'eventuale presenza di divieti zonali relativi al comparto;
- modalità della sosta qualora previste;
- i giorni, l'orario o gli orari di validità dell'autorizzazione;
- il tempo massimo di durata della sosta qualora prevista.

ART.20 MODIFICHE IN CORSO DI VALIDITA'

Qualora in corso di validità dell'autorizzazione si verificassero modifiche relative al tipo o numero dei veicoli, il titolare dovrà presentarsi al Comando Polizia Locale – Mobilità Urbana con l'autorizzazione originale e la carta di circolazione dei nuovi veicoli; l'ufficio provvederà al rilascio di una nuova autorizzazione, previo pagamento dei soli costi di rilascio (stampa documenti e vetrofanie) ove previsto.

Qualora non sia possibile procedere immediatamente alla consegna della nuova autorizzazione, si procederà al rilascio di permesso temporaneo.

L'Amministrazione Comunale può apportare modifiche alle fasce orarie di accesso alla zona a traffico limitato con apposita ordinanza sindacale; nel caso ciò verrà comunicato ai titolari dell'autorizzazione.

ART.21 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni è disciplinato dalle disposizioni seguenti.

a) Titoli per l'accesso giornaliero

Per l'ottenimento del titolo d'accesso giornaliero, l'interessato deve rivolgersi al Comando Polizia Locale – Mobilità Urbana, munito della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo, nonché di ogni altro documento comprovante il diritto all'ottenimento.

Il titolo verrà rilasciato immediatamente previo pagamento, se previsto, della tariffa giornaliera fissata per le singole tipologie. Diverse e/o più specifiche modalità di rilascio (es. attraverso piattaforme digitali) potranno essere determinate con apposito provvedimento amministrativo.

Potranno essere esonerati dall'inoltro della documentazione i richiedenti aventi esigenze di transito di carattere occasionale o urgente così come meglio specificato dalla procedura di rilascio del titolo.

b) Autorizzazioni temporanee

Per l'ottenimento dell'autorizzazione temporanea, l'interessato dovrà rivolgere istanza scritta al Comando Polizia Locale – Mobilità Urbana, allegando copia della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo e la specifica documentazione richiesta per ogni singola tipologia. Il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento delle singole autorizzazioni dovrà essere dichiarato dal richiedente, tramite autocertificazione, nelle forme e modi previsti dalle vigenti norme.

c) Autorizzazioni permanenti

Per l'ottenimento delle autorizzazioni permanenti, l'interessato dovrà rivolgere istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o a suo delegato, allegando copia della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo. Il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento delle singole autorizzazioni dovrà essere dichiarato dal richiedente, tramite autocertificazione, nelle forme e modi previsti dalle vigenti norme.

A seguito di avvenuta presentazione di istanza scritta, documentabile mediante fotocopia timbrata dell'istanza presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, nelle modalità suindicate, può essere rilasciato gratuitamente un permesso provvisorio della durata massima di sessanta (60) giorni, revocabile qualora sia espresso diniego al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Per il rinnovo delle autorizzazioni l'interessato dovrà rivolgere istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando copia della carta di circolazione, del certificato di assicurazione del veicolo e di ogni atto o documento comprovante il perdurare dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione e previo pagamento della tariffa, se previsto.

Diverse modalità di rinnovo saranno determinate con apposito provvedimento amministrativo.

Accertata l'avvenuta presentazione di istanza di rinnovo, nei modi indicati, può essere rilasciato al richiedente un permesso temporaneo provvisorio e gratuito della durata massima di trenta (30) giorni, revocabile qualora sia espresso diniego al rinnovo dell'autorizzazione richiesta.

L'ufficio competente dovrà predisporre e mettere a disposizione dell'utenza idonei schemi di istanza e di autocertificazione.

ART. 22 AUTORIZZAZIONI: ESPOSIZIONE, USO E PRESCRIZIONI.

I dati contenuti nelle autorizzazioni e nei titoli giornalieri rilasciate ai sensi degli articoli precedenti, nonché le modalità ed i tempi di utilizzo delle stesse, sono inseriti in una banca dati funzionale al controllo delle Aree Pedonali e delle Zone a Traffico Limitato, eseguito anche tramite varchi elettronici e/o dissuasori mobili a scomparsa (pilomat); tali dati vengono trattati secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003, i dati vengono conservati nel rispetto della privacy conformemente alla normativa europea e nazionale.

Tutte le autorizzazioni permanenti e temporanee dovranno essere sempre esposte, mediante contrassegno adesivo o cartaceo, in modo chiaro e ben visibile dall'esterno, comunque sul lato anteriore del veicolo. Il rilascio del titolo giornaliero potrà avvenire anche per via telematica e senza il rilascio del titolo cartaceo purché sia documentabile sia la

richiesta che l'autorizzazione all'ingresso in Z.T.L. attraverso comunicazioni via posta elettronica, form online o applicazioni per smartphone.

Le autorizzazioni soggette a rinnovo riporteranno la data di scadenza reale.

Le autorizzazioni e i titoli giornalieri che prevedono limitazioni orarie di circolazione e sosta nella Z.T.L./A.P. sono valide solo se corredate dall'esposizione del disco orario e, ove prescritto, da altre informazioni esplicitate al momento del rilascio da esporre sul parabrezza anteriore.

Laddove nei precedenti articoli è riportata la frase “la sosta è consentita nelle immediate vicinanze della sede (o esercizio, o albergo, o struttura ricettiva)” si intendono le aree riportate sull'autorizzazione.

L'autorizzazione e il titolo giornaliero deve sempre accompagnare il veicolo cui si riferisce e deve essere esibita, quando richiesta, agli operatori che espletano il servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. del 30/04/92 n.285.

Il venir meno, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, di uno o più requisiti che abbiano determinato il suo rilascio, ne provoca la decadenza con l'obbligo della restituzione al Comando Polizia Locale – Mobilità Urbana.

In caso di smarrimento o sottrazione dell'autorizzazione, il titolare della stessa potrà richiederne il duplicato previa esibizione di copia della denuncia effettuata presso l'autorità competente. In caso di deterioramento il duplicato verrà rilasciato solo previa restituzione dell'autorizzazione deteriorata.

ART. 23 SANZIONI

Le autorizzazioni devono essere utilizzate solamente per gli scopi per le quali sono state rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul relativo contrassegno.

La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno delle A.P. e delle Z.T.L., comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, in applicazione del Titolo VI, Capo I del Codice stesso.

L'introduzione del controllo automatico degli accessi alla Z.T.L. andrà ad integrarsi, e non a sostituirsi, a quello effettuato dalla Polizia Locale e di altre forze di polizia di cui al richiamato art. 12 del D. Lgs 295/1992 (Codice della Strada).

La circolazione nell'ambito delle Z.T.L., al di fuori degli itinerari prescritti nell'autorizzazione, ovvero il transito di attraversamento al solo fine di abbreviare un tragitto, benché l'autorizzazione non sia limitata a percorsi determinati, sono sanzionate come circolazione non autorizzata.

E' vietato l'uso di ogni forma di riproduzione del contrassegno autorizzatorio. L'inosservanza di questa disposizione comporta la revoca dell'autorizzazione, il ritiro del contrassegno originale e di quelli contraffatti, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e penali.

Costituiscono violazioni regolamentari le ipotesi previste:

- dall'art. 9, per omessa indicazione, da parte del titolare di autorizzazione “ART”, del luogo ove viene effettuato l'intervento;
- dall'art. 22, per mancata esposizione in modo chiaro e ben visibile dall'esterno nel lato anteriore del veicolo, dell'autorizzazione;

Le violazioni dei su citati articoli comportano l'applicazione della sanzione amministrativa per circolazione non autorizzata ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Il non aver restituito l'autorizzazione al Comando Polizia Locale – Mobilità Urbana in seguito al venir meno di uno o più dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Contro i verbali di accertamento per le suddette violazioni regolamentari è ammesso ricorso al Sindaco nel termine di 30 giorni dall'accertamento o notifica della violazione secondo le norme previste dal Capo I, sezione I e II legge n.689 del 24/11/81.

ART.24 NORME TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE

Della entrata in vigore è data notizia mediante ripubblicazione e affissione per giorni quindici di apposito avviso all'Albo Pretorio.

Qualora l'amministrazione comunale, per il rilascio delle autorizzazioni oggetto del presente regolamento si avvalga del servizio di società esterna, essa Amministrazione si riserva di effettuare controlli periodici, anche presso la sede della società, al fine di verificare la corretta applicazione della presente delibera e degli atti ad essa correlati.

In ogni caso dovrà prevedersi la possibilità di mantenere in capo alla Polizia Locale la visualizzazione degli archivi relativi alle autorizzazioni rilasciate, al fine dell'espletamento delle attività di propria competenza.

Qualsiasi modifica al presente regolamento circa orari carico/scarico o orari in genere e circa altri aspetti non riconducibili ai principi generali ex. art. 2 e/o questioni di merito sui requisiti per il rilascio di autorizzazioni, potrà essere effettuata con modalità diverse dalla deliberazione di C.C. poiché non vertenti su situazioni regolamentari "*stricto sensu*".

Il presente regolamento abroga tutti i precedenti, nonché altri atti normativi locali disciplinanti la materia. Resta salva la validità dei già pass rilasciati con la pregressa normativa la cui validità andrà gradualmente esaurendosi attraverso la sostituzione con i nuovi pass di cui al presente regolamento.